Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Martedì, 11 aprile 1972** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** Semestrale L. **11.030** Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1971, n. **1405.**

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Rovigo ad acquistare un immobile.

N. 1405. Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo viene autorizzata ad acquistare dai signori Bassani Bruno, Vittorino, Sante e Umbertina un appezzamento di terreno della superficie di mq. 13.000, sito in comune di Lusia e indicato in catasto al foglio n. V, mappali n. 76, n. 164, n. 163 e n. 162, al prezzo di L. 13.260.000.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 15. — VALENTINI

LEGGE 11 marzo 1972, n. **118.**

Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

COMMISSIONI LOCALI DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA E AGEVOLAZIONI FISCALI PER FILM IN LINGUA TEDESCA

Art. 1.

Per la revisione in lingua originale, ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 161, dei film in lingua tedesca, da proiettare in provincia di Bolzano, sono istituite tre sezioni, aventi sede in Bolzano, delle commissioni di revisione cinematografica previste dagli articoli 2 e 3 della predetta legge.

Ciascuna sezione è composta:

a) del presidente del tribunale di Bolzano o di un magistrato di detto tribunale da lui designato, che la presiede;

b) di un professore di ruolo di un istituto di istruzione secondaria;

c) di tre membri di cui uno, esperto, designato dalla provincia di Bolzano, uno, noleggiatore o importatore di film ed il terzo giornalista. Questi ultimi due membri sono scelti da terne designate dalle associazioni locali di categoria, ove esistenti.

Almeno tre dei componenti di ciascuna sezione appargono al gruppo linguistico tedesco della provincia di Bolzano.

I componenti della sezione sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il presidente della giunta provinciale di Bolzano.

Le funzioni di segretario di ogni sezione sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva, di qualifica non superiore a quella di direttore di divisione o equiparata, in servizio presso il vicecommissariato del Governo in Bolzano.

Art. 2.

L'articolo precedente non si applica per i film già ammessi alla proiezione in pubblico dalle commissioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161.

Art. 3.

Il nulla osta per la proiezione in pubblico dei film di cui all'articolo 1, valido nell'ambito della provincia di Bolzano, è rilasciato con decreto del vicecommissario del Governo in Bolzano, per delega del Ministro per il turismo e lo spettacolo, su parere conforme delle speciali commissioni di primo grado e di appello indicate nello stesso articolo.

Art. 4.

Per quanto non previsto dal presente titolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge

21 aprile 1962, n. 161, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029.

Art. 5.

L'importazione dei film in lingua tedesca da proiettare esclusivamente in provincia di Bolzano avviene in franchigia dei diritti doganali, ad eccezione del dazio, ove dovuto.

TITOLO II

RIPARTIZIONE TRA STATO E PROVINCIA DEL MATERIALE DELL'ARCHIVIO DI STATO DI BOLZANO

Art. 6.

Gli archivi e i documenti dell'archivio di Stato di Bolzano sono ripartiti tra lo Stato e la provincia di Bolzano, demandandosi a quest'ultima la custodia e la manutenzione di quelli di cui all'elenco, Tabella *A*, perchè riconosciuti di particolare interesse storico locale.

Art. 7.

Il trasferimento degli archivi e dei documenti alla provincia di Bolzano in base all'articolo 6 avverrà dopo la costituzione, ad opera della provincia stessa, dello archivio storico provinciale.

Art. 8.

Ai fini del trasferimento degli archivi e dei documenti di cui all'elenco allegato, sono redatti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e d'intesa tra l'amministrazione archivistica dello Stato e la provincia di Bolzano, appositi inventari di consistenza. Gli inventari costituiscono titolo per la presa in consegna, da parte della provincia, del materiale in essi descritto.

Art. 9.

Oltre al materiale trasferito ai sensi del precedente articolo e agli atti di interesse storico della provincia, l'archivio storico della provincia di Bolzano, è depositario degli archivi e dei documenti che enti locali intendano depositarvi, ovvero privati intendano cedere o depositarvi, purchè siano riconosciuti di interesse storico da parte della provincia.

Art. 10.

Per la nomina del personale addetto all'archivio storico di Bolzano saranno emanate dalla provincia le relative norme. Il direttore dell'archivio dovrà essere in possesso del diploma di archivistica, paleografia e diplomatica conseguito presso la scuole degli archivi di Stato o nelle università e in istituti equiparati, ovvero di diploma conseguito all'estero, riconosciuto corrispondente.

Art. 11.

Per quanto attiene alla consultabilità e agli scarti degli atti, la normativa della provincia di Bolzano dovrà informarsi ai criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 12.

Nei riguardi dell'archivio storico della provincia di Bolzano, restano ferme le norme dello Stato sulla tutela archivistica. Dell'applicazione delle norme stesse da parte della provincia, risponde il presidente della giunta provinciale nei confronti dello Stato. I competenti organi statali possono, previa comunicazione, verificarne l'osservanza.

Fermo restando il disposto dell'articolo 9, per la tutela e la vigilanza sugli archivi di altri enti pubblici e di privati nella provincia di Bolzano si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

TITOLO III

RAPPORTI TRA ISTAT, REGIONE E PROVINCE PER I CENSIMENTI ED INDAGINI STATISTICHE

Art. 13.

Ferma restando allo Stato la potestà di effettuare i censimenti di qualunque specie e le altre statistiche generali o speciali, quando la regione Trentino-Alto Adige e le province di Trento e di Bolzano intendano effettuare censimenti particolari, indagini e rilevazioni statistiche proprie in settori di competenza legislativa ed amministrativa ad esse rispettivamente attribuite dallo statuto speciale di autonomia, ne concorderanno le modalità con l'Istituto centrale di statistica.

Art. 14.

Le norme degli articoli 17, 18 e 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, sono estese ai censimenti nonchè alle indagini e rilevazioni di cui al precedente articolo 13, quando siano indetti rispettivamente con legge o con decreto del presidente della giunta regionale o provinciale, previa deliberazione di giunta.

Art. 15.

L'Istituto centrale di statistica è tenuto a fornire, a richiesta, le informazioni sui dati statistici di cui sia in possesso, alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province di Trento e di Bolzano, relativi ai settori di rispettiva competenza.

Art. 16.

Le indagini e le rilevazioni che l'Istituto centrale di statistica effettua su scala regionale sono riferite per il Trentino-Alto Adige alle province autonome di Trento e di Bolzano.

TITOLO IV

RICONOSCIMENTO DI PERSONE GIURIDICHE PRIVATE A CARATTERE LOCALE

Art. 17.

Spetta alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le materie di loro competenza, il potere di riconoscere le persone giuridiche private, operanti nell'ambito provinciale.

Art. 18.

I presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano sono delegati a provvedere al riconoscimento giuridico degli enti di cui all'articolo precedente, che esercitano la loro attività in settori non compresi nelle materie di competenza delle province medesime.

Nell'esercizio del predetto potere i presidenti delle giunte provinciali si attengono alle direttive generali che possono essere emanate dal Governo.

Art. 19.

Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti ecclesiastici, religiosi e di culto.

TITOLO V

INIZIATIVE INDUSTRIALI A PARTECIPAZIONE STATALE O DI CAPITALE ESTERO

Art. 20.

In provincia di Bolzano, il Ministero delle partecipazioni statali subordinerà l'attuazione di nuove iniziative industriali di imprese a partecipazione statale alla previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, adottata d'intesa con la provincia.

Nella stessa provincia, salvo il rispetto dei trattati internazionali, nuove iniziative industriali di capitale interamente o prevalentemente estero sono soggette alla previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, adottata d'intesa con la provincia.

TITOLO VI

PASSAGGIO DEI SEGRETARI COMUNALI ALLE DIPENDENZE ORGANICHE DEI COMUNI

Art. 21.

Nella regione Trentino-Alto Adige i segretari comunali sono dipendenti dei comuni e vengono nominati dai consigli comunali.

Art. 22.

Per la nomina a segretario comunale nella provincia di Bolzano è prescritta la piena conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca.

Per la nomina a segretario dei comuni della provincia di Bolzano ove si parla ladino è richiesta anche la conoscenza del ladino.

Art. 23.

Con legge regionale saranno determinati la classificazione dei comuni ai fini della nomina del segretario comunale e i requisiti di ammissione e di prosecuzione di carriera dei segretari comunali della regione, anche in modo da rendere possibile ai segretari comunali in servizio sia nelle province di Trento e Bolzano che nelle altre province la partecipazione ai concorsi per le singole sedi in tutto il territorio nazionale.

Art. 24.

Nel rispetto delle norme fissate nel presente titolo, la legge regionale, ai sensi dell'articolo 56 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, stabilisce i principî generali relativi allo stato giuridico dei segretari comunali, facendo salvi, anche nei confronti dei comuni, i diritti e le posizioni acquisiti dai segretari già inquadrati nei ruoli statali.

Nell'ambito degli anzidetti principî, i comuni esercitano la propria potestà regolamentare.

Art. 25.

I segretari comunali titolari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in servizio nelle province di Trento e di Bolzano, conservano la titolarità dell'ufficio e sono inquadrati nel personale dei rispettivi comuni con diritto al trattamento economico in godimento alla predetta data.

Essi possono, tuttavia, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 24, essere trasferiti, a loro domanda, ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1962, n. 604, a sedi di altre province appartenenti alla stessa classe del comune della cui segreteria erano titolari.

TITOLO VII

ATTIVITA' DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO IN MATERIA ANAGRAFICA

Art. 26.

In provincia di Bolzano, fermo restando ai competenti organi dello Stato il potere di vigilanza previsto in materia anagrafica dall'articolo 12 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dagli articoli 47, 48, 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, il presidente della giunta provinciale ha diritto di chiedere ai suddetti organi, che sono tenuti a dar seguito alla richiesta, che siano effettuate ispezioni anagrafiche ai sensi e per gli effetti delle citate disposizioni.

Il presidente della giunta provinciale ha anche diritto di partecipare, a mezzo di un funzionario della provincia, da lui delegato, alle ispezioni di cui al precedente comma e a quelle effettuate d'iniziativa degli organi dello Stato, delle quali deve essere preventivamente informato. Durante lo svolgimento delle ispezioni, il funzionario delegato dal presidente della giunta provinciale può fare inserire nella relazione ispettiva le proprie considerazioni in ordine alla tenuta delle anagrafi.

Art. 27.

I risultati delle ispezioni effettuate ai sensi dell'articolo precedente sono comunicati, entro 30 giorni dalla conclusione delle ispezioni, al presidente della giunta provinciale e al sindaco del comune interessato.

Art. 28.

In provincia di Bolzano, fermi restando alla esclusiva competenza degli organi dello Stato i poteri nei confronti dei sindaci quali ufficiali di anagrafe, il commissario del Governo, nell'adozione di atti conseguenti alle ispezioni di cui all'articolo 26 e nell'esercizio degli altri poteri in materia anagrafica, provvede a seguito di formale intesa con il presidente della giunta provinciale, facendola risultare nel relativo provvedimento che, altrimenti, non produce effetto.

Qualora l'intesa non sia raggiunta entro 30 giorni dalla data in cui il presidente della giunta provinciale è stato interpellato dal commissario, decide il Ministro per l'interno, sentite le predette autorità.

Art. 29.

I provvedimenti adottati in base all'articolo precedente sono comunicati entro 30 giorni dal commissario del Governo al presidente della giunta provinciale e al sindaco del comune interessato.

Art. 30.

Salvi i poteri spettanti alle parti interessate, contro i provvedimenti di cui all'articolo 28 è attribuita al presidente della giunta provinciale la facoltà di esperire i ricorsi ammessi dalla legge. I termini per ricorrere decorrono dalla data di comunicazione di cui all'articolo precedente.

Il presidente della giunta provinciale ha altresì facoltà di proporre ricorso nelle competenti sedi, qualora ritenga che non siano state osservate le prescrizioni di carattere procedurale previste dagli articoli del presente titolo.

TITOLO VIII

RICONOSCIMENTO DI DIPLOMI DI DENTISTA CONSEGUITI IN GERMANIA ED IN AUSTRIA

Art. 31.

I cittadini residenti alla data di entrata in vigore della presente legge nella provincia di Bolzano che hanno conseguito in Austria o in Germania il diploma di dentista entro il 30 aprile 1964 e siano stati abilitati all'esercizio della professione di dentista ai sensi dell'ordinamento vigente in detti Stati, possono chiedere il riconoscimento del titolo e l'autorizzazione all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria limitatamente al territorio della provincia di Bolzano.

La domanda per ottenere l'autorizzazione prevista dal comma precedente deve essere presentata al Ministero della sanità nel termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

L'autorizzazione è accordata con decreto del Ministro per la sanità.

TITOLO IX

PARTICOLARE PROCEDURA PER IL RIPRISTINO DI NOMI E COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

Art. 32.

Ferma restando l'applicabilità delle norme del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, le persone iscritte o trascritte nei registri di stato civile dei comuni della provincia di Bolzano, che vogliono cambiare il proprio nome redatto in lingua italiana, quale risulta dall'atto di nascita formato anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 ottobre 1966, n. 935, nel corrispondente nome di lingua tedesca, oppure cambiare il proprio nome redatto in lingua tedesca, quale risulta dall'atto di nascita formato anteriormente al 1° gennaio 1924, in un corrispondente nome di lingua italiana, devono farne domanda — entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge — al procuratore generale della corte d'appello nella cui giurisdizione è situato l'ufficio di stato civile dove trovasi l'atto di nascita, al quale la richiesta stessa si riferisce.

La domanda, che deve indicare il nome che si intende assumere, può anche essere presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al procuratore generale, corredandola d'ufficio della copia integrale dell'atto di nascita.

La medesima facoltà spetta a coloro che risultino essere stati iscritti o trascritti in registri di stato civile di comuni diversi da quelli previsti nel primo comma e siano residenti alla data di entrata in vigore della presente legge nella provincia di Bolzano ovvero ottengano ivi la residenza nel quinquennio successivo.

Alla stessa procedura si può ricorrere per ottenere il ripristino nella forma tedesca del cognome italiano assunto o attribuito durante il periodo in cui erano in vigore le disposizioni degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con domanda separata o congiunta a quella per il cambiamento del nome.

Art. 33.

Il procuratore generale, se ricorrono i presupposti indicati nell'articolo precedente, autorizza — entro sei mesi dalla ricezione della domanda — con suo decreto il cambiamento del nome e del cognome. Per i membri della stessa famiglia si può provvedere con unico decreto.

Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento deve essere comunicato al richiedente, il quale, nei trenta giorni successivi può ricorrere al Ministero di grazia e giustizia, che decide sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 34.

I decreti che autorizzano il cambiamento del nome e del cognome sono trasmessi e trascritti d'ufficio nei registri in corso delle nascite del comune dove si trova l'atto di nascita delle persone a cui si riferiscono e devono essere annotati in calce all'atto medesimo.

Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalità indicate nel primo comma.

Art. 35.

Si applica la disposizione dell'articolo 162, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, anche se l'interessato non si trova in disagiate condizioni economiche.

TITOLO X

MODIFICAZIONI DI CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE

Art. 36.

I comuni di Anterivo, Trodena e Proves cessano, dalla data di entrata in vigore delle norme del presente titolo, di far parte della circoscrizione territoriale delle preture di Cavalese e di Cles e del tribunale di Trento e sono inclusi nella circoscrizione territoriale degli uffici come appresso indicati:

Anterivo e Trodena, pretura di Egna, tribunale di Bolzano;

Proves, pretura di Bolzano, tribunale di Bolzano.

In conseguenza, la tabella *B*, allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive varianti, è modificata per gli uffici cui si riferisce, come dalla tabella *B* annessa alla presente legge.

Art. 37.

Gli affari civili e penali, pendenti davanti alle preture di Cavalese e di Cles, nonché davanti al tribunale di Trento, se provenienti dal territorio dei comuni di Anterivo, Trodena e Proves, sono devoluti di ufficio, dalla

data di entrata in vigore delle norme del presente titolo, alla cognizione degli uffici competenti secondo la circoscrizione indicata nella tabella annessa alla presente legge.

La disposizione non si applica alle cause civili rimesse all'udienza di discussione ai sensi dell'articolo 62 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile approvate con il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, o al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione che sono già in corso alla data di entrata in vigore delle norme del presente titolo.

Art. 38.

Le norme del presente titolo entrano in vigore nel novantesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TITOLO XI
INDENNIZZO ALL'*ALPENVEREIN SÜDTIROL*

Art. 39.

E' autorizzata la spesa di lire 650 milioni quale indennizzo all'*Alpenverein Südtirol* per i rifugi alpini già di proprietà delle sezioni locali dell'associazione trasferiti al Club alpino italiano con il decreto del prefetto di Trento in data 3 settembre 1923, n. 13165.

TITOLO XII
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE NAZIONALE PER LE TRE VENEZIE NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Art. 40.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ente nazionale per le Tre Venezie cessa la propria attività nel territorio della regione Trentino-Alto Adige. Dalla stessa data è fatto divieto all'ente di compiere nuove operazioni nella suddetta regione, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti del presente titolo.

Art. 41.

Il patrimonio immobiliare ed i relativi rapporti giuridici dell'Ente nazionale per le Tre Venezie esistenti nella regione Trentino-Alto Adige, sono trasferiti, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, alle province di Trento e Bolzano, per la parte esistente sui rispettivi territori.

I consigli delle province di Trento e Bolzano decideranno, con proprie norme, entro sei mesi dall'entrata in possesso, l'ulteriore utilizzo o trasferimento dei beni di cui al precedente comma.

Art. 42.

Il Ministro per l'interno provvederà, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, alla nomina di un commissario liquidatore e di un comitato di sorveglianza, che sarà composto da cinque membri, tre designati dalla provincia di Bolzano, di cui due appartenenti al gruppo etnico tedesco, e due dalla provincia di Trento.

Art. 43.

Ai fini degli articoli precedenti, l'Ente nazionale per le Tre Venezie, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fornirà alle amministrazioni delle province di Trento e Bolzano gli inventari dei beni immobili di proprietà dell'Ente stesso esistenti nella regione Trentino-Alto Adige.

A richiesta l'Ente nazionale per le Tre Venezie è tenuto a fornire ogni altra scrittura, documentazione o notizia che le province di Trento e Bolzano ritenessero necessarie.

Art. 44.

Le norme di cui all'articolo 17 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, e dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1940, n. 1914, nonchè gli articoli 1 e 2 della legge 12 febbraio 1942, n. 174, si applicano anche per tutti gli atti e contratti conseguenti all'esecuzione della presente legge.

TITOLO XIII
CONCORSO FINANZIARIO STRAORDINARIO AL CAI ALTO ADIGE

Art. 45.

E' autorizzata la spesa di lire 200 milioni quale concorso straordinario a favore del CAI Alto Adige per i lavori di riparazione e di riattivazione dei rifugi di sua proprietà, resisi necessari a seguito delle vicende altoatesine degli ultimi dieci anni.

TITOLO XIV
COPERTURA FINANZIARIA

Art. 46.

All'onere di lire 850 milioni derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 39 e 45 della presente legge, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità previsto dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1972

LEONE

ANDREOTTI — RESTIVO
GONELLA — TAVIANI
PELLA — COLOMBO —
MISASI — NATALI —
PICCOLI — VALSECCHI
— SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA *A*

FONDI ARCHIVISTICI
CHE RIMANGONO ALL'ARCHIVIO DI STATO DI BOLZANO

1) Archivio principesco vescovile di Bressanone;
2) Archivio capitolare di Bressanone;
3) Atti amministrativi dei capitanati e giudizi distrettuali;
4) Atti giudiziari del tribunale di Bolzano;
5) Atti giudiziari dei giudizi di varie località;
6) Liste di leva;
7) Archivio DAT (Società fiduciaria germanica liquidazione beni optanti);
8) Archivio DEFI (Delegazione economico-finanziaria italiana).

FONDI ARCHIVISTICI CHE VENGONO TRASFERITI
ALL'ARCHIVIO STORICO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

1) Archivi dei conventi soppressi;
2) Archivio della contea del Tirolo;
3) Pergamene di Bolzano, Bressanone e Gudon;
4) Catasti e raccolte di mappe;
5) Atti delle giurisdizioni nobiliari di Bolzano e Merano = Landeshauptmannschafts-Akten;
6) Libri giudiziali di insinuazione = Verfachbücher;
7) Commissione sistemazione servitù (esoneri fondiari);
8) Notai di Bolzano;
9) Archivi dei comuni;
10) Fondazione Kraus di Castelrotto;
11) Archivio Dasser in San Martino Torgadera;
12) Archivio di Castel Kasten (Montesilandro);
13) Magistrato mercantile di Bolzano;
14) Collezione Steiner;
15) Urbari e inventari di chiese e confraternite.

Per gli atti ai numeri 1), 9), 13) e 15) restano salvi eventuali diritti di terzi.

TABELLA *B*

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DELLE PRETURE,
DISTINTA PER CORTI DI APPELLO E PER TRIBUNALI

Omissis.

CORTE DI APPELLO DI TRENTO

TRIBUNALE DI BOLZANO

Pretura di Bolzano: Bolzano, Castelrotto, Cornedo all'Isarco, Fiè, Laives, Lauregno, Meltina, Nova Levante, Nova Ponente, Proves, Renon, San Genesio Atesino, Sarentino, Terlano, Tires.

Omissis.

Pretura di Egna: Aldino, Anterivo, Bronzolo, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Magrè all'Adige, Montagna, Ora, Salorno, Termeno, Trodena.

Omissis.

TRIBUNALE DI TRENTO

Pretura di Cavalese: Campitello di Fassa, Canazei, Capriana, Carano, Castello di Fiemme, Cavalese, Daiano, Mazzin, Moena, Panchià, Pozza di Fassa, Predazzo, Soraga, Tesero, Valfloriana, Varena, Vigo di Fassa, Ziano di Fiemme.

Pretura di Cles: Bresino, Cagnò, Cis, Cles, Coredo, Cunevo, Flavon, Livo, Nanno, Revò, Romallo, Rumo, Sanzeno, Sfruz, Smarano, Taio, Tassullo, Terres, Tres, Tuenne, Vervò.

Omissis.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1972.

Istituzione in Palencia (Spagna) di una agenzia consolare di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Considerata la necessità di provvedere agli interessi della numerosa collettività italiana in Palencia (Spagna);

Decreta:

Articolo unico

E' istituita in Palencia (Spagna) una agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato d'Italia in Madrid e con la seguente circoscrizione territoriale: la provincia di Palencia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1972

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1972
Registro n. 344, *foglio n.* 325

(5250)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1972.

Trasferimento del territorio del Mali dalla giurisdizione dell'ambasciata in Conakry alla giurisdizione dell'ambasciata in Abidjan.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

Il territorio del Mali è trasferito dalla giurisdizione dell'ambasciata in Conakry alla giurisdizione dell'ambasciata in Abidjan.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° settembre 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1972

Il Ministro: MORO

(5249)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1972.

Trasferimento del territorio del Togo dalla giurisdizione dell'ambasciata in Abidjan alla giurisdizione dell'ambasciata in Accra.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

Il territorio del Togo è trasferito dalla giurisdizione dell'ambasciata in Abidjan alla giurisdizione dell'ambasciata in Accra.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° aprile 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1972

Il Ministro: MORO

(5248)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. « La Faenza » di Faenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. « La Faenza » di Faenza (Ravenna) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. « La Faenza » di Faenza (Ravenna).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 22 agosto 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(5740)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1972.

Retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Messina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, comma primo, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 sub 6, ultimo comma e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Messina sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 31 agosto 1970.

Roma, addì 18 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella delle retribuzioni medie per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi di Messina e provincia.

Ristoranti Caffè Bars e similari

Qualifica	1ª e 2ª categoria	3ª categoria	4ª categoria
Capo cameriere	91.000	63.000	—
Cameriere	75.000	60.000	53.000
2° cameriere	44.000	43.000	43.000
Cameriere di birreria, bottiglieria e bigliardi	47.000	44.000	44.000
Commis di sala	44.000	43.000	43.000

I salari medi per il commis di sala, si intendono ridotti rispettivamente del 25 % fino a 16 anni compiuti, del 18 % dai 16 ai 17 anni e del 15 % da 17 anni compiuti a 18 anni.

Le retribuzioni medie di cui al prospetto che precede si intendono comprensive delle somministrazioni in natura e dei compensi per festività, ferie, gratifica natalizia, 14ª mensilità, eventuali emolumenti vari e si riferiscono a 26 giorni al mese.

Le retribuzioni medie concordate hanno valore solo nel caso che la parte fissa delle retribuzioni risulti inferiore al livello stabilito per le retribuzioni medie stesse e riguarda i lavoratori retribuiti in misura totalmente o parzialmente non fissa.

Esluso Taormina, le retribuzioni di cui trattasi si intendono ridotte del 10 % per gli esercizi pubblici ubicati nei comuni di Milazzo, Barcellona, Patti, S. Agata Militello, Capo d'Orlando, Gioiosa Marea e Giardini.

Per gli altri esercizi ubicati nei rimanenti comuni della provincia si applica la riduzione del 15 %.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(5122)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di due zone costiere in comune di Bagnara Calabra.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Reggio Calabria per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 febbraio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le due zone costiere site nel comune di Bagnara;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Bagnara (Reggio Calabria);

Vista l'opportunità di escludere dal vincolo sopracitato la zona compresa fra la linea di battigia del mare fino al punto di questa linea posto ad est della « Torre di Ruggero » ad una distanza di ml. 80 da questo fabbricato, indi dalla retta congiungente detto punto con quello della sponda destra del torrente « Cacili » posto ad una distanza di ml. 100 dal mare, indi dalla stessa sponda del torrente « Cacili » compresa tra quest'ultimo punto e la citata linea di battigia;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'esteriore aspetto della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè, poste in prosieguo a sud del territorio comunale di Palmi, formano un incantevole e suggestivo quadro naturale con meravigliosa visione della « Costa Viola » che offre allo sguardo la possibilità di abbracciare il panorama dello stretto di Messina e delle coste della Sicilia, costituendo a sua volta uno scenario unico d'incomparabile bellezza;

Decreta:

Le zone costiere site nel territorio del comune di Bagnara (Reggio Calabria), come sotto specificato, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

La *prima* delimitata a ponente dal battente del mar Tirreno; a nord dal confine con il comune di Seminara, compreso tra il mare e la strada statale n. 18; ad est dal tracciato della stessa strada statale Tirrena fino alla località « Gabella Vecchia » nell'abitato del comune di Bagnara e da questo punto lungo la strada « Pagghiara » fino alla piazzetta di S. Nicola; da questa lungo la via del Pinno fino alla intersezione con la linea ferrata; la stessa linea ferrata limita verso valle la zona già compresa al disotto della Nazionale fino all'incrocio col torrente « Cacili ». Il limite riprende lungo il torrente stesso fino al mare, in modo da escludere il centro urbano col rione « Marinella ».

Resta escluso dalla zona sopra delimitata il comprensorio racchiuso entro il perimetro formato dalla linea di battigia del mare, fino al punto di questa linea posto ad est della « Torre di Ruggero » a una distanza di ml. 80 da questo fabbricato, indi dalla retta congiungente detto punto con quello della sponda destra del torrente « Cacili » posto ad una distanza di ml. 100 dal mare, indi, dalla stessa sponda del torrente « Cacili » compresa fra questo ultimo punto e la citata linea di battigia.

La *seconda zona* da vincolare è compresa tra il battente del mar Tirreno a ponente, il torrente « Sfalassà » a nord del mare all'incrocio della strada statale n. 18, dalla stessa strada statale n. 18 a est fino all'incrocio col torrente «Mancusi» e, a sud, da questo incrocio al mare in corrispondenza del confine comunale di Scilla.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Reggio Calabria.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di Bagnara provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 18 marzo 1972

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Reggio Calabria

L'anno 1965, il giorno 6 del mese di febbraio, si è riunita nel palazzo della provincia di Reggio Calabria, a seguito di regolare convocazione fatta dal soprintendente ai monumenti ed alle gallerie della Calabria, architetto Paolo Paolini, la commissione della provincia di Reggio Calabria per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche.

(*Omissis*).

2) Tutela panoramica della costa tirrenica compresa nei comuni di Seminara, Bagnara e Scilla;

(*Omissis*).

La commissione, rilevato che lo spettacolo offerto dalla suddetta costiera esibisce scenari di incomparabile bellezza, da potersi definire unici, all'unanimità decide di sottoporre a vincolo, ai sensi dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le seguenti zone:

(*Omissis*).

Per il comune di Bagnara, due zone: la prima delimitata a ponente dal battente del mare Tirreno; a nord dal confine con il comune di Seminara, compreso tra il mare e la strada statale n. 18; ad est dal tracciato della stessa strada statale Tirrena fino alla località « Gabella Vecchia » nell'abitato del comune di Bagnara e da questo punto lungo la strada « Pagghiara » fino alla piazzetta di S. Nicola; da questo lungo la via del Pinno fino alla intersezione con la linea ferrata; la stessa linea ferrata limita verso valle la zona già compresa al di sotto della Nazionale fino all'incrocio col torrente « Cacili ». Il limite riprende lungo il torrente stesso fino al mare, in modo da escludere il centro urbano col rione « Marinella ».

La seconda zona da vincolare è compresa tra il battente del mare Tirreno a ponente, il torrente « Sfalassaà » a nord del mare all'incrocio della strada statale n. 18, dalla stessa strada statale n. 18 a est fino all'incrocio col torrente « Mancusi » e, a sud, da questo incrocio al mare in corrispondenza del confine comunale di Scilla.

(*Omissis*).

(5242)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1972.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, opzioni alla scadenza del contratto e condizioni di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese Assurances Générales de France-Vie, con sede legale in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese Assurances Générales de France-Vie, con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, di opzioni alla scadenza del contratto e di condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le tariffe di assicurazione sulla vita, le opzioni alla scadenza del contratto e le condizioni di polizza qui di seguito descritte, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese Assurances Générales de France-Vie, con sede legale in Roma:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o di invalidità totale e permanente, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte o al riconoscimento della invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o di invalidità totale e permanente, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato da forme miste o di tipo misto in una assicurazione a vita intera;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato da forme miste o di tipo misto, in una somma ridotta pagabile immediatamente e in un'assicurazione a vita intera per il capitale originario;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato da forme miste o di tipo misto in una somma ridotta pagabile immediatamente e in una rendita vitalizia immediata di importo annuo pari a 1/20 del capitale originario, pagabile in rate semestrali posticipate;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato da forme miste e di tipo misto, in una assicurazione a vita intera per la metà del capitale originario ed in una rendita vitalizia immediata, di un determinato importo annuo, pagabile in rate semestrali posticipate;

Condizioni particolari di polizza per il pagamento del capitale assicurato, in caso di invalidità totale e permanente;

Condizioni particolari di polizza per le assicurazioni collettive stipulate a garanzia delle indennità dovute, a norma di legge, agli impiegati privati, in caso di risoluzione del rapporto d'impiego.

Roma, addì 21 marzo 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(5239)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1972.

Approvazione di alcune opzioni a scadenza ed al termine del periodo di differimento, relative a tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede legale in Milano, della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, con sede legale in Milano, della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita », intesa ad ottenere

l'approvazione di alcune opzioni a scadenza ed al termine del differimento relative a tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti opzioni a scadenza ed al termine del differimento relative a tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede legale in Milano, della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita »:

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su una testa adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia differita adeguabile, in una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

Opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia differita adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su 2 teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 21 marzo 1972

p. *Il Ministro*: Biagioni

(5238)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1972.

Classificazione tra le provinciali di due strade comunali in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visti gli atti 20 aprile 1971, numeri 131 e 134, con i quali l'amministrazione provinciale di Grosseto ha deliberato di esprimere parere favorevole alla classificazione tra le provinciali delle seguenti strade comunali:

1) « del Bagnolo »: dalla strada statale n. 398 « della Val di Cornia » in prossimità del ponte dell'Allumiere alla strada consorziale « Sasso Pisano Vecchienne », tra la provincia di Pisa ed il comune di Castelnuovo, della estesa di km. 2 + 300;

2) « dei Seccatoi »: dalla strada statale n. 441 in località Seccatoi alla strada statale n. 439, al km. 1 + 600 circa dal bivio di Pian dei Mucini, dell'estesa di chilometri 4 + 500;

Visto il voto 7 settembre 1971, n. 1218, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

Ritenuto, pertanto, che le strade comunali in parola possono essere classificate provinciali a termini dello art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade comunali di cui alle premesse, dell'estesa rispettivamente di km. 2 + 300 e di km. 4 + 500 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1972

Il Ministro: Ferrari-Aggradi

(5244)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1972.

Classificazione tra le provinciali di un tronco di strada in provincia di Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che con decreto ministeriale 26 marzo 1968, n. 471, è stato classificato provinciale il primo tronco « Milano-Varedo » della strada provinciale n. 44 « Milano-Lentate », in provincia di Milano;

Visto l'atto 24 febbraio 1971, n. 41760, con il quale l'amministrazione provinciale di Milano ha deliberato di chiedere la classificazione tra le provinciali del secondo tronco « Varedo-Lentate » della strada provinciale « Milano-Meda-Lentate » che ha inizio all'incrocio con la strada statale n. 527 « Bustese » e termine all'innesto sulla strada statale n. 35 « dei Giovi » in comune di Lentate, della lunghezza di km. 9 + 493 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto 7 settembre 1971, n. 1217, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

Ritenuto, quindi, che il suddetto tronco stradale può essere classificato provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tronco di strada di cui alle premesse, dell'estesa di km. 9 + 493, è classificato provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1972

Il Ministro: Ferrari-Aggradi

(5247)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1972.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Livorno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 1° maggio 1969, n. 1988, con il quale l'amministrazione provinciale di Livorno ha deliberato di approvare la classificazione tra le provinciali della strada vicinale « dei Melagrani », dalla strada statale n. 1 « Aurelia », innesto km.ca 272 + 700, in località « Osteria » al « Forte Bibbona », dell'estesa di km. 2 + 450 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto 7 settembre 1971, n. 1261, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

Ritenuto, pertanto, che la strada vicinale in parola può essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse della lunghezza di km. 2 + 450, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(5245)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1972.

Inserimento di un tratto di strada in altra provinciale, in provincia di Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 11328/1894/69 del 12 gennaio 1970, con il quale l'amministrazione provinciale di Milano ha chiesto la declassifica a comunale del tronco iniziale della strada provinciale n. 211 « Burago-Ornago », dell'estesa di km. 0 + 717;

Visto il voto 7 settembre 1971, n. 1259, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che:

a) l'estesa della strada provinciale n. 215 sia variata, fermo restando i capisaldi da km. 6 + 376 a chilometri 6 + 487;

b) l'estesa della strada provinciale n. 211, con nuovo caposaldo all'incrocio con la variante della strada provinciale n. 215, sia variata da km. 3 + 292 a chilometri 2 + 575;

c) il tronco iniziale della strada provinciale n. 211 da declassificare sia invece inserito nella strada provinciale n. 200 (in base all'eccezione prevista dall'articolo 7-*c* della legge n. 126) per cui l'estesa medesima passa da km. 3 + 677 a km. 4 + 394 con nuovo caposaldo all'incrocio con la strada provinciale n. 215;

Ritenuto, quindi, che il tronco di strada iniziale della strada provinciale n. 211 può essere inserito nel tracciato della strada provinciale n. 200 e che, conseguentemente viene modificata l'estesa chilometrica delle strade provinciali n. 215 e n. 211;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014:

Art. 1.

L'estesa della strada provinciale n. 215, fermo restando i capisaldi, è modificata da km. 6 + 376 a km. 6 + 487.

Art. 2.

L'estesa della strada provinciale n. 211, con nuovo caposaldo all'incrocio con la variante della strada provinciale n. 215, è modificata da km. 3 + 292 a chilometri 2 + 575.

Art. 3.

Il tronco di strada iniziale della strada provinciale n. 211 dell'estesa di km. 0 + 717, viene inserito nella strada provinciale n. 200, con nuovo caposaldo all'incrocio con la strada provinciale n. 215.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(5246)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1972.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca agricola argentanese, società per azioni, con sede legale in S. Marco Argentano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Banca agricola argentanese, società per azioni, con sede legale in San Marco Argentano (Cosenza), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi e la sottoposizione dell'azienda all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375/1936;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari ragioni di urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca agricola argentanese, società per azioni, con sede legale in S. Marco Argentano (Cosenza), sono sciolti in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1972

Il Ministro: COLOMBO

(5912)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CALABRIA

Variante al piano regolatore generale di Rende

Con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per la Calabria, in data 15 marzo 1972, n. 4061, è stata approvata, in applicazione della legge 1° giugno 1971, n. 291, la variante al piano regolatore generale del comune di Rende, approvato con decreto ministeriale n. 3185 del 23 giugno 1971, concernente l'area occorrente per la costruzione della Università degli studi della Calabria, variante adottata con deliberazione del consiglio comunale del menzionato ente n. 63 del 30 dicembre 1971.

(5253)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale del comune di Valenza

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1972, n. 4618, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Valenza in regione Fontanile.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dello art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

(5129)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Vado Ligure

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, n. 543, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Vado Ligure.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(5254)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Catania ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Catania n. 2748/1.14.6, in data 25 settembre 1971, l'Università di Catania è stata autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno e fabbricato sito nel comune di Catania, contrada S. Sofia di mq. 18.511 al prezzo complessivo di L. 120.300.000.

La predetta autorizzazione è stata concessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

(5131)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1971, registro n. 8 Finanze, foglio n. 31, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario proposto in data 12 febbraio 1970 dall'ex appuntato della guardia di finanza sig. De Napoli Silvio, per l'annullamento del decreto ministeriale 31 dicembre 1968.

(5257)

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° gennaio 1972 al 31 gennaio 1972 a norma dei Regolamenti (CEE) numero 2841/71, n. 10/72 e n. 30/72 agli zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido, agli sciroppi di barbabietola o di canna e ai melassi, anche decolorati, di cui all'art. 1, paragrafo 1, del Regolamento n. 1009/67/CEE, esportati verso Paesi terzi sotto forma delle sottoindicate merci che figurano nell'allegato del Regolamento n. 1009/67/CEE, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

Numero della Tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:
	B. Gomme da masticare del genere « chewing-gum »
	C. Preparazione detta « cioccolato bianco »
	D. non nominati
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:
	A. Lieviti naturali vivi:
	II. Lieviti di panificazione
21.07	Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove, contenenti zucchero
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
22.09	Vermut etilico non denaturato di meno di 80°: acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande:
	C. Bevande alcoliche:
	V. altre

DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg		
	dal 1°-1-1972 al 3-1-1972	dal 4-1-1972 al 5-1-1972	dal 6-1-1972 al 31-1-1972
Zucchero bianco	6,89	4,85	3,41
Zucchero greggio	4,64	2,61	2,00
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98% o più di saccarosio compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio	$6,89 \times \frac{S\ (1)}{100}$	$4,85 \times \frac{S\ (1)}{100}$	$3,41 \times \frac{S\ (1)}{100}$
Melassi, anche decolorati . .	—	—	—

(1) S esprime il tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) di 100 kg di sciroppo.

(3894)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Pic »

Con decreto n. 1234 del 6 marzo 1972 la S.a.s. Fonti S. Michele-Aminvals, con sede in Vaie, provincia di Torino, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Pic » che sgorga dalla sorgente Tic in territorio del comune di Vaie, provincia di Torino.

L'acqua verrà imbottigliata in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità convenzionale di un litro e mezzo litro, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari, delle dimensioni rispettivamente di cm. 17 × cm. 9,7 per le bottiglie da 1 litro e di cm. 14 × cm. 7,8 per quelle da ½ litro, suddivise in due riquadri, di cui il sinistro su fondo giallo ed il destro su fondo azzurro, delimitati da righe rosse.

Nel riquadro sinistro, dall'alto in basso ed in caratteri rossi e bleu, sono riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua secondo l'analisi eseguita in data 19 novembre 1970 dal prof. M. Milone, direttore dell'istituto di chimica generale dell'Università di Torino, le indicazioni e l'uso dell'acqua, formulati in data 22 aprile 1971 dal prof. G. Bocconi, direttore dell'istituto di idrologia medica dell'Università di Pavia.

In fondo al riquadro figura la dicitura « Imbottigliata come sgorga dalla sorgente », in caratteri rossi.

Nel riquadro destro, nel quale viene raffigurata una sorgente stilizzata che nasce dal puntino della « i » da cui l'acqua ricade in un secchio color rame, dall'alto in basso si legge « Pic » in caratteri rossi, « Sorgente Tic » in caratteri bleu, « Acqua oligominerale » in caratteri bleu, « Naturale » in caratteri bianchi, « diuretica-antiurica, ottima da tavola » in caratteri bleu. In fondo al riquadro sono riportati gli estremi dell'autorizzazione, il luogo del comune e la provincia dove l'acqua sgorga e viene imbottigliata.

Tra i due predetti riquadri, su striscia rossa ed in caratteri bleu, viene riportato il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 21 novembre 1970 dal prof. G. Vanini dell'istituto d'igiene dell'Università di Torino. Sul bordo inferiore destro dell'etichetta risulta indicato il contenuto medio dell'acqua imbottigliata. Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale proveniente da un pozzo perforato fino a —81 metri di profondità, mediante elevazione meccanica e tramite conduttura in acciaio inossidabile situata in cunicolo ispezionale, della lunghezza di circa 150 metri, viene addotta in una vasca di raccolta di acciaio inossidabile, posta nello stabilimento, per essere imbottigliata.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

Intorno alla sorgente è stata realizzata una zona di protezione igienica del diametro di circa 60 metri, recintata da palizzata.

(5140)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale naturale nazionale « Sorgente del Grotto »

Con decreto n. 1239 del 20 marzo 1972 i signori Adele, Angelo, Carlo e Giampiero Mantegazza, tutti rappresentati dal dottor Angelo Mantegazza, con domicilio elettivo a Taceno, provincia di Como, sono autorizzati a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Sorgente del Grotto », che sgorga nella concessione mineraria sorgenti Tartavalle in territorio del comune di Taceno, provincia di Como. L'acqua verrà imbottigliata, come sgorga dalla sorgente, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro e mezzo litro, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca, delle dimensioni di cm. 16,5 × cm. 17, suddivise in tre riquadri, di cui i laterali a fondo bianco ed il centrale a fondo beige chiaro. Nel riquadro sinistro saranno riportate le proprietà terapeutiche dell'acqua indicata, in data 15 dicembre 1966, dal professore Pietro Farneti, direttore della cattedra di idrologia medica dell'Università di Milano, gli estremi dell'autorizzazione alla vendita, la dicitura « Bottiglia e tappo sterilizzati » ed infine sarà indicato il contenuto minimo di acqua imbottigliata. Nel riquadro centrale figureranno, agli angoli, dei cerchi di alloro, di cui i superiori diversi dagli inferiori, tra i quali ultimi vi sarà un cerchio nel quale è rappresentata la zona del lago di Como con le vie di comunicazione che conducono a Taceno. Dall'alto in basso di detto riquadro si leggerà « Acqua Minerale Naturale » « Sorgente del Grotto » in carattere di colore bianco su un ovale in marrone, « Oligominerale » « Imbottigliata come sgorga dalla sorgente » « Antiurica Diuretica » « Comune di Taceno Valsassina Prov. Como » « Stazione Ferroviaria Bellano Tartavalle Terme ». Nel riquadro destro, dall'alto in basso, saranno riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze disciolte in un litro di acqua, secondo l'analisi del 23 giugno 1966, eseguita dal prof. Giuseppe Bragagnolo dell'istituto di chimica generale dell'Università di Milano, ed il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 12 luglio 1966 dal prof. Luigi Bianchi, direttore del laboratorio medico-micrografico provinciale di Pavia.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale dalla viva roccia perviene in una vaschetta di raccolta in cemento liscio ad alta resistenza chimica, suddivisa in due scomparti; da questa, mediante conduttura in acciaio inossidabile della lunghezza di metri 150 circa, raggiunge una vasca, anche questa in cemento liscio ad alta resistenza chimica, posta all'ingresso dello stabilimento per essere poi avviata all'imbottigliamento.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua.

(5272)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica con suo decreto del 23 dicembre 1971, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate.

Medaglia d'oro

Alla memoria di Giuseppe Morabito, il 17 dicembre 1970 in S. Stefano in Aspromonte (Reggio Calabria). — Non esitava a slanciarsi coraggiosamente contro un rapinatore armato, per tentare di immobilizzarlo. Nella successiva violenta colluttazione cadeva colpito a morte dal malvivente. Mirabile esempio di eccezionale coraggio e di elevate virtù civiche.

Medaglie d'argento

Alla memoria di Gian Pietro Pastore, il 26 luglio 1969 in Piacenza, località Mezzanino. — Sprezzante del pericolo e solo animato da un generoso impulso, non esitava ad accorrere in soccorso di una giovane in procinto di annegare nelle acque di un fiume. Mentre la pericolante poteva, in tal modo, essere salvata, egli scompariva sott'acqua, sacrificando la giovanissima vita ai più alti ideali di umana solidarietà.

Alla memoria di Giovanni Persoglio Gamalero, il 14 febbraio 1971 in Marina di Pisa. — Con coraggiosa determinazione, non esitava ad accorrere verso un negozio, dalla cui saracinesca aveva visto fuoruscire del fumo, per cercare di scongiurare le conseguenze di un probabile incendio. Nell'altruistico intento, investito dalla deflagrazione di un ordigno, posto da ignoti attentatori, sacrificava così la giovane vita ai più alti ideali di generosità e di civismo.

Alla memoria di Domenico Ietto, il 21 maggio 1971 in Delianuova (Reggio Calabria). — Non esitava a contrastare, animosamente, il piano criminoso di alcuni banditi armati e mascherati, cercando di sottrarsi alla loro improvvisa e vile aggressione. Fatto segno a ripetuti colpi di arma da fuoco, riportava gravi ferite che ne causavano successivamente il decesso. Nobile esempio di elevate virtù civiche e di sprezzo del pericolo.

Cusimano Antonio, il 26 luglio e 3 agosto 1970 in Carini (Palermo). — Con generosa determinazione, non esitava a slanciarsi, incurante del grave rischio, fra le onde del mare agitato, traendo in salvo, in successivi interventi, due persone in procinto di annegare. Mirabile esempio di ardimentoso, operante altruismo.

Sgromo Domenico, il 5 agosto 1971 in Curinga (Catanzaro). — Impiegato di un Istituto di Credito, all'interno del quale aveva fatto irruzione un rapinatore, non esitava, pur sotto la minaccia delle armi, ad affrontare il malvivente. In conseguenza del suo coraggioso intervento, che costringeva il malfattore alla fuga, rimaneva ferito ad una gamba dall'esplosione di un ordigno, lanciatogli contro dal bandito, dando ammirevole esempio di alte virtù civiche e sprezzo del pericolo.

(5094)

Autorizzazione al comune di Africo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1972, il comune di Africo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.509.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5673)

Autorizzazione al comune di Antonimina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1972, il comune di Antonimina (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.327.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5674)

Autorizzazione al comune di Apecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1972, il comune di Apecchio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.764.964, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5675)

Autorizzazione al comune di Auditore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1972, il comune di Auditore (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.052.664, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5676)

Autorizzazione al comune di Benestare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1972, il comune di Benestare (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.908.913, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5677)

Autorizzazione al comune di Bagnara Calabra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1972, il comune di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 206.693.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(5678)

Autorizzazione al comune di Bagaladi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1972, il comune di Bagaladi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.260.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5679)

Autorizzazione al comune di Brusciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1972, il comune di Brusciano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.730.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5680)

Autorizzazione al comune di Busseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1972, il comune di Busseto (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.753.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5681)

Autorizzazione al comune di Castel di Lucio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1972, il comune di Castel di Lucio (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.325.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5682)

Autorizzazione al comune di Capranica Prenestina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1972, il comune di Capranica Prenestina (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.183.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5683)

Autorizzazione al comune di Casciana Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1972, il comune di Casciana Terme (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.404.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5684)

Autorizzazione al comune di Comano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1972, il comune di Comano (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.491.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5685)

Autorizzazione al comune di Castelvetro di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1972, il comune di Castelvetro di Modena (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.731.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5686)

Autorizzazione al comune di Campogalliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1972, il comune di Campogalliano (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.465.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5687)

Autorizzazione al comune di Cavezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1972, il comune di Cavezzo (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.398.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5688)

Autorizzazione al comune di Dro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1972, il comune di Dro (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5689)

Autorizzazione al comune di Falcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1972, il comune di Falcone (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.344.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5690)

Autorizzazione al comune di Fragagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1972, il comune di Fragagnano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.847.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5691)

Autorizzazione al comune di Fossato Serralta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1972, il comune di Fossato Serralta (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.314.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5692)

Autorizzazione al comune di Fiumalbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1972, il comune di Fiumalbo (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.328.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5693)

Autorizzazione al comune di Fossombrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1972, il comune di Fossombrone (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 263.963.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5694)

Autorizzazione al comune di Grotteria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1972, il comune di Grotteria (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.425.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5695)

Autorizzazione al comune di Isola del Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1972, il comune di Isola del Piano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.881.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5696)

Autorizzazione al comune di Locri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1972, il comune di Locri (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 307.000.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5697)

Autorizzazione al comune di Martirano Lombardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1972, il comune di Martirano Lombardo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.988.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5698)

Autorizzazione al comune di Molochio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1972, il comune di Molochio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.984.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5699)

Autorizzazione al comune di Montebello Jonico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1972, il comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.816.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5700)

Autorizzazione al comune di Montelabbate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1972, il comune di Montelabbate (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.878.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5701)

Autorizzazione al comune di Monchio delle Corti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1972, il comune di Monchio delle Corti (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.493.446, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5702)

Autorizzazione al comune di Pergine Valsugana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1972, il comune di Pergine Valsugana (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5703)

Autorizzazione al comune di Pazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1972, il comune di Pazzano (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.350.253, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5704)

Autorizzazione al comune di Placanica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1972, il comune di Placanica (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.328.451, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5705)

Autorizzazione al comune di Roggiano Gravina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1972, il comune di Roggiano Gravina (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.592.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5706)

Autorizzazione al comune di Salice Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1972, il comune di Salice Salentino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.843.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5707)

Autorizzazione al comune di Salle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1972, il comune di Salle (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5708)

Autorizzazione al comune di S. Eufemia a Maiella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1972, il comune di S. Eufemia a Maiella (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.899.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5709)

Autorizzazione al comune di Serramonacesca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1972, il comune di Serramonacesca (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.992.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5710)

Autorizzazione al comune di Santa Flavia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1972, il comune di Santa Flavia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.252.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5711)

Autorizzazione al comune di Sinagra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1972, il comune di Sinagra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.315.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5712)

Autorizzazione al comune di San Cesario sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1972, il comune di San Cesario sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.854.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5713)

Autorizzazione al comune di San Vitaliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1972, il comune di San Vitaliano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.827.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5714)

Autorizzazione al comune di Spoltore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1972, il comune di Spoltore (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.696.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5715)

Autorizzazione al comune di Villa Celiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1972, il comune di Villa Celiera (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.756.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5716)

Autorizzazione al comune di Valmozzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1972, il comune di Valmozzola (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 26.157.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5717)

Autorizzazione al comune di Zeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1972, il comune di Zeri (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.134.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5718)

Autorizzazione al comune di Zocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1972, il comune di Zocca (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.895.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5719)

Autorizzazione al comune di Alagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1972, il comune di Alagna (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.393.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5759)

Autorizzazione al comune di Correzzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1972, il comune di Correzzola (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.384.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5760)

Autorizzazione al comune di Castelbaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1972, il comune di Castelbaldo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.377.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5761)

Autorizzazione al comune di Casale di Scodosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1972, il comune di Casale di Scodosia (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.534.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5762)

Autorizzazione al comune di Candiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1972, il comune di Candiana (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.266.814, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5763)

Autorizzazione al comune di Cingia de' Botti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1972, il comune di Cingia de' Botti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.995.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5764)

Autorizzazione al comune di Capralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1972, il comune di Capralba (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.394.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5765)

Autorizzazione al comune di Casaletto Vaprio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1972, il comune di Casaletto Vaprio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.681.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5766)

Autorizzazione al comune di Casalmorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1972, il comune di Casalmorano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5767)

Autorizzazione al comune di Cella Dati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1972, il comune di Cella Dati (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.499.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5768)

Autorizzazione al comune di Galliavola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1972, il comune di Galliavola (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.459.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5769)

Autorizzazione al comune di Granze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1972, il comune di Granze (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.698.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5770)

Autorizzazione al comune di Genivolta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1972, il comune di Genivolta (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.530.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5771)

Autorizzazione al comune di Grontardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1972, il comune di Grontardo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5772)

Autorizzazione al comune di Lozzo Atestino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1972, il comune di Lozzo Atestino (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5773)

Autorizzazione al comune di Lardirago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1972, il comune di Lardirago (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.990.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5774)

Autorizzazione al comune di Merlara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1972, il comune di Merlara (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5775)

Autorizzazione al comune di Megliadino San Fidenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1972, il comune di Megliadino San Fidenzio (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.161.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5776)

Autorizzazione al comune di Malagnino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1972, il comune di Malagnino (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.691.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5777)

Autorizzazione al comune di Olmeneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1972, il comune di Olmeneta (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.328.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5778)

Autorizzazione al comune di Pieve San Giacomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1972, il comune di Pieve San Giacomo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.367.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5779)

Autorizzazione al comune di Pieve d'Olmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1972, il comune di Pieve d'Olmi (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.369.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5780)

Autorizzazione al comune di Persico d'Osimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1972, il comune Persico d'Osimo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.410.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5781)

Autorizzazione al comune di Paderno Ponchielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1972, il comune di Paderno Ponchielli (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.531.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5782)

Autorizzazione al comune di Pontelongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1972, il comune di Pontelongo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.795.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5783)

Autorizzazione al comune di Piove di Sacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1972, il comune di Piove di Sacco (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.727.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5784)

Autorizzazione al comune di Piacenza d'Adige ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1972, il comune di Piacenza d'Adige (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.840.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5785)

Autorizzazione al comune di Pernumia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1972, il comune di Pernumia (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5786)

Autorizzazione al comune di Pescina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1972, il comune di Pescina (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.630.533, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 5'

(5787)

Autorizzazione al comune di Stornara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1972, il comune di Stornara (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.562.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5788)

Autorizzazione al comune di S. Demetrio nei Vestini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1972, il comune di S. Demetrio nei Vestini (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.872.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(5789)

Autorizzazione al comune di Sant'Elena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1972, il comune di Sant'Elena (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.788.712, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5790)

Autorizzazione al comune di San Pietro Viminario ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1972, il comune di San Pietro Viminario (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5791)

Autorizzazione al comune di Soncino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1972, il comune di Soncino (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.923.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5792)

Autorizzazione al comune di Vighizzolo d'Este ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1972, il comune di Vighizzolo d'Este (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.477.446, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5793)

Autorizzazione al comune di Voltido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1972, il comune di Voltido (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.687.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5794)

Autorizzazione al comune di Cotignola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1972, il comune di Cotignola (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.218.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5796)

Autorizzazione al comune di Montecorvino Rovella ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971.

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1972, il comune di Montecorvino Rovella (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 59.738.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5797)

Autorizzazione al comune di Teramo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1972, il comune di Teramo viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 250.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5798)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1972, il comune di Santa Ninfa (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.148.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante àd effettuare la comministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 1697 della *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1971.

(5795)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 68

Corso dei cambi del 7 aprile 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	582,40	582,40	582,60	582,40	582 —	582,40	582,15	582,40	582,40	582,40
Dollaro canadese	584,30	584,30	584,90	584,30	583,30	584,30	584,10	584,30	584,30	584,25
Franco svizzero	151,155	151,155	151,15	151,155	151,20	151,15	151,08	151,155	151,15	151,15
Corona danese	83,28	83,28	83,30	83,28	83,45	83,28	83,25	83,28	83,28	83,25
Corona norvegese	88,37	88,37	88,40	88,37	88,45	88,37	88,33	88,37	88,37	88,35
Corona svedese	121,71	121,71	121,75	121,71	121,90	121,71	121,68	121,71	121,71	121,70
Fiorino olandese	181,82	181,82	182,05	181,82	182,20	181,80	181,82	181,82	181,82	181,80
Franco belga	13,235	13,235	13,25	13,235	13,25	13,23	13,2390	13,235	13,23	13,23
Franco francese	115,605	115,605	115,75	115,605	115,60	115,60	115,56	115,605	115,60	115,60
Lira sterlina	1518,90	1518,90	1519,25	1518,90	1520 —	1518,90	1518,75	1518,90	1518,90	1518,90
Marco germanico	183,545	183,545	183,65	183,545	183,50	183,54	183,53	183,545	183,54	183,55
Scellino austriaco	25,239	25,239	25,25	25,239	25,25	25,23	25,22	25,239	25,23	25,20
Escudo portoghese	21,58	21,58	21,60	21,58	21,60	21,58	21,59	21,58	21,58	21,58
Peseta spagnola	9,0175	9,0175	9,025	9,0175	9 —	9,01	9,02	9,0175	9,01	9 —

Media dei titoli del 7 aprile 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,425
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,975
» 5 % (Ricostruzione)	93,70
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,85
» 5 % (Città di Trieste)	94,225
» 5 % (Beni esteri)	94,275
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,35
» 5,50 % » » 1968-83	92,85
» 5,50 % » » 1969-84	93,675
» 6 % » » 1970-85	98,775
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	100,425
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,75
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,925
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,70
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,85
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,725
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 aprile 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	582,275
Dollaro canadese	584,20
Franco svizzero	151,117
Corona danese	83,265
Corona norvegese	88,35
Corona svedese	121,695
Fiorino olandese	181,82
Franco belga	13,237
Franco francese	115,582
Lira sterlina	1518,825
Marco germanico	183,537
Scellino austriaco	25,229
Escudo portoghese	21,585
Peseta spagnola	9,019

MINISTERO DEL TESORO

Prima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 %, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 15 dicembre 1970.

Si rende noto che il giorno 29 aprile 1972, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle centonovantanove serie degli speciali certificati di credito 5,50 %, emessi per sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno, in base al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 15 dicembre 1970.

Successivamente il giorno 2 maggio, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla prima estrazione di venti serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1972.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1972

(5316)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca agricola argentanese, società per azioni, con sede legale in S. Marco Argentano.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 24 marzo 1972 che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca agricola argentanese, società per azioni, con sede in S. Marco Argentano (Cosenza), secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il rag. Antonio Cava è nominato commissario straordinario ed i signori avv. Paolo D'Andrea, avv. Aldo Aloe e rag. Mario Capocasale sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Banca agricola argentanese, società per azioni, con sede legale in S. Marco Argentano (Cosenza), in amministrazione straordinario, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nella premessa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1972

Il Governatore: CARLI

(5913)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 20 dicembre 1971 dal sig. Gerussich Livio, nato a Pirano (Pola) il 17 luglio 1949, residente a Trieste, in via Valmaura, 25, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Gerussi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Gerussich Livio è ridotto nella forma italiana di Gerussi.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 17 marzo 1972

p. *Il prefetto:* MICELI

(5138)

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 22 gennaio 1972 dal signor Angelo Batic, nato a Trieste il 17 marzo 1913 e qui residente in via A. Gramsci, 5, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Battini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Batic Angelo è ridotto nella forma italiana di Battini.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente: Toscan Maria, nata a Trieste il 15 febbraio 1911, moglie.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 17 marzo 1972

p. *Il prefetto:* MICELI

(5136)

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 22 gennaio 1972 dal signor Batic Vinicio, nato a Trieste il 17 maggio 1938 e qui residente in via Cigotti, 7, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Battini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Batic Vinicio è ridotto nella forma italiana di Battini.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Clapiz Graziella, nata a Trieste il 9 maggio 1936, moglie;
2) Batic Andrea, nato a Trieste il 17 aprile 1970, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 17 marzo 1972

p. *Il prefetto:* MICELI

(5137)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico per titoli a quarantatre posti di operaio permanente di 3ª categoria in prova nel ruolo dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 5 marzo 1961, n 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961 con il quale è stata fissata la pianta organica degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1964 con il quale, a decorrere dal 29 marzo 1961, sono state fissate, tra l'altro, le nuove piante organiche degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1966 con il quale è stato rettificato il precedente decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1964;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 784;
Tenuto conto delle riserve disposte dagli articoli 22 e 27, quarto comma, della citata legge 3 giugno 1970, n. 380;
Tenuto conto della riserva disposta dalle leggi che regolano le assunzioni obbligatorie a favore degli invalidi di guerra e categorie assimilate;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

E' indetto un concorso per titoli a quarantatre posti di operaio permanente di 3ª categoria in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici, per le seguenti qualifiche:

	Numero dei posti
bifolco	3
elettricista	3
falegname	3
fabbro	3
giardiniere	28
idraulico	3

Art. 2.
Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 32, salvo le elevazioni di tale limite massimo previste dalle disposizioni in vigore;
3) buona condotta morale e civile;
4) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possono influire sul rendimento in servizio;
5) aver compiuti gli studi di istruzione obbligatoria;
6) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
7) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
8) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà la esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.
Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 500 secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 al presente bando, dovrà essere inviata al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione universitaria Divisione VI 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni da computare dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sarà considerata inammissibile la domanda che, per qualunque causa, anche se di forza maggiore, sarà inviata o presentata alla predetta Direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, oltre alla qualifica per la quale intendono concorrere:

a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il titolo di studio;
e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) le eventuali condanne penali riportate;
g) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente al servizio od ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione dei rapporti stessi;
h) l'idoneità fisica all'impiego;
i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
l) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che dovessero intervenire successivamente;
m) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare la assegnazione di qualsiasi sede.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa autenticata da un notaio o segretario comunale del comune di residenza. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determinerà la invalidità, e conseguente inaccoglibilità, della domanda stessa e la esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 5.
Presentazione dei titoli

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli che intendono presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli con il relativo elenco in duplice copia che saranno inviati dopo il termine fissato dal precedente art. 3, non saranno presi in considerazione.

Art. 6.
Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice.

La commissione stabilirà preventivamente i criteri di valutazione dei titoli suindicati, determinando i coefficienti relativi alla valutazione stessa. A tal fine l'amministrazione trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 5.

Art. 7.

Presentazione dei titoli di precedenza e preferenza nella nomina

Entro il termine di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto formale invito in tal senso, gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione i documenti prescritti per dimostrare il possesso di detti titoli.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L. 500;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 500 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860 od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L 500 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27; i reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione nonchè la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

f) gli orfani dei caduti per la guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciata dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani di caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in carta da bollo da L. 500;

g) i figli dei mutilati ed invalidi dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato mod. 69 di cui alla precedente lettera *d*) rilasciato a nome del genitore;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del padre dell'aspirante;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 500 dal prefetto della provincia in cui risiedono;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dei territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 500;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o la copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 500 del prefetto della provincia nel cui territorio hanno residenza;

o) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono presentare un certificato su carta legale della competente autorità israelitica;

q) gli invalidi civili debbono presentare un certificato rilasciato dalla Direzione provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

r) gli invalidi del lavoro debbono presentare un attestato rilasciato dall'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa;

s) le vedove di guerra debbono presentare il mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra;

t) gli orfani e vedove dei caduti del lavoro debbono presentare una dichiarazione rilasciata dall'I.N.A.I.L. attestante che il genitore o coniuge è deceduto per cause di lavoro.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria. Dichiarazione dei vincitori e idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso per ciascuna delle qualifiche e del relativo numero dei posti messi a concorso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, accertamenti da eseguirsi ai sensi del successivo art. 9 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

Il predetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, Parte II, e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso riceveranno apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione essi saranno invitati, con la stessa comunicazione, a presentare entro il termine perentorio di giorni trenta i documenti sottoelencati:

1) certificato di compimento degli studi elementari.

E' data facoltà di sostituire il certificato originale con una copia autenticata dal notaio su carta da bollo da L. 500;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal comune di origine e di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti l'idoneità fisica all'impiego. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato di idoneità dell'aspirante deve contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto la capacità lavorativa e, per la natura e grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione potrà, in ogni caso, far sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali e militari di truppa o del Corpo equipaggi marittimi in carta bollata da L. 500 per ogni foglio.

Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia o estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 500.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nella lista di leva in carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco.

Dei documenti elencati i seguenti devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di invito di cui all'art. 9:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 7 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 49, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri. Anche tale certificato dovrà essere prodotto unitamente ai documenti in carta libera ora menzionati.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero della pubblica istruzione, o presso altre amministrazioni dello Stato ed enti di qualsiasi natura. Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di far riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

I profughi dei territori di confine hanno inoltre la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dalla Amministrazione a proprio insindacabile ed esclusivo giudizio.

Art. 10.

Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina ad operaio di 3ª categoria in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici.

Agli stessi sarà corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme in vigore all'atto della nomina e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e lo impiego del personale appartenente al predetto ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1971
Registro n. 59 *Pubblica istruzione, foglio n.* 6

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigere su carta legale da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione universitaria Divisione VI — 00100 ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il e residente in (provincia di .), via n. C.A.P. chiede di essere ammesso al concorso pubblico per titoli a quarantatre posti di operaio permanente di 3ª categoria in prova nel ruolo degli operai permanenti della amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici, per la seguente qualifica:

Fa presente (1) di avere diritto all'elevamento del limite massimo di età perchè ..

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) ;

c) non ha riportato condanne penali (3);

d) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito il presso ;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: ;

f) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4) ;

g) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale a norma dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

h) è disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione a qualsiasi sede;

i) di appartenere alla seguente categoria (5) ;

l) che ogni eventuale comunicazione gli venga inviata al seguente indirizzo: via C.A.P.

Data

Firma (6)

---

(1) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino nelle condizioni previste dalle norme che consentano l'elevamento di tale limite massimo.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne chiaramente i motivi.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti gli aspiranti che abbiano riportato tali condanne.

(4) Da omettere in caso negativo; se affermativo indicare dettagliatamente l'amministrazione, il tipo di servizio, la durata e le eventuali cause di risoluzione.

(5) Invalidi e categorie assimilate. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengono a dette categorie.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del comune di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dello ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

(5014)

Esito del concorso nazionale per l'ideazione ed esecuzione di opere d'arte destinate all'abbellimento della nuova sede dell'istituto tecnico commerciale e per geometri « E. Fermi » di Gorizia.

IL SOPRINTENDENTE
AI MONUMENTI, GALLERIE ED ANTICHITA' DI TRIESTE

Visto l'art. 7 del bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte I n. 270 del 25 ottobre 1971;
Visto il verbale della commissione giudicatrice del concorso stesso, da cui risulta la graduatoria dei candidati;

Decreta:

E' affidata al sig. Cesare Mocchiutti, di Gorizia, la realizzazione delle opere d'arte di cui alle premesse, essendo il medesimo dichiarato vincitore del concorso dalla commissione predetta.

Il soprintendente: DEGANI

(5278)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei concorso per esami a cinque posti di giardiniere di 2ª categoria nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, del 23 dicembre 1971, n. 51, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1971, registro n. 70, foglio n. 328, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a cinque posti di giardiniere di 2ª categoria nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

(5259)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1971, registro n. 36 Difesa, foglio n. 4, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;
Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4, secondo, terzo e quarto comma, e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1971, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Magg. gen. s. a. s.p.e. Carlini Paolo, presidente;
Col. s. a. s.p.e. t. S.G. Giunta Vincenzo, membro;
Ten. col. s.a. s.p.e. Murer Giuseppe, membro;
Ten. col. s. a. s.p.e. Matucci Paolo, membro;
Ten. col. s. a. s.p.e. Santarelli Gabriele, membro;
Col. s. a. s.p.e. t. S.G. Nascimbeni Alessandro, membro supplente;
Ten. col. s. a. s.p.e. Menna Giuseppe, membro supplente;
Direttore di sezione Iolis dott. Francesco, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi previsti dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 febbraio 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1972
Registro n. 8 *Difesa, foglio n.* 322

(5261)

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sette sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1971, registro n. 36 Difesa, foglio n. 4, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sette sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio e in congedo;
Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4, secondo, terzo e quarto comma, e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sette sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, di cui al decreto ministeriale 15 luglio .1972, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Magg. gen. s.a. s.p.e. Mauthe Degerfeld Charles, presidente;
Col. s.a. s.p.e. t. S.G. Colletti Domenico, membro;
Ten. col. s. a. s.p.e. Salerno Giuseppe, membro;
Ten. col. s. a. s.p.e. Rizzo Gaetano, membro;
Ten. col. s. a. s.p.e. Pieralice Sergio, membro;
Col. s. a. s.p.e. t. S.G. Pierangeli Ennio, membro supplente;
Ten. col. s. a. s.p.e. Natalini Alberto, membro supplente;
Direttore di sezione Floridi dott. Fulvio, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi previsti dalla legge 14 agosto 1971, n 1031, citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 febbraio 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1972
Registro n. 8 *Difesa, foglio n.* 323

(5262)

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato, ruolo sussistenza.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1971, registro n. 36 Difesa, foglio n. 4, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed

esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato, ruolo sussistenza, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio e in congedo;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4 — secondo, terzo e quarto comma — e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato, ruolo sussistenza, di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1971, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Magg. gen. suss. s.p.e. Marcianò Donato, presidente;
Col. suss. s.p.e. Boldori Renzo, membro;
Ten. col. comm. s.p.e. Ciaramella Vincenzo, membro;
Ten. col. suss. s.p.e. Spinelli Francesco, membro;
Ten. col. suss. s.p.e. Brunello Giacomo, membro;
Ten. col suss. s.p.e. Niro Michele, membro supplente;
Ten. col. comm. s.p.e. Rossi Carlo, membro supplente;
Direttore di sezione, Iolis dott. Francesco, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi previsti dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 febbraio 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1972
Registro n. 8, *foglio n.* 320

(5263)

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato, ruolo sussistenza.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1971, registro n. 36 Difesa, foglio n. 4, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato, ruolo sussistenza, riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4 — secondo, terzo e quarto comma — e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato, ruolo sussistenza, di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1971, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Magg. gen. suss. s.p.e. Marcianò Donato, presidente;
Ten. col. suss. s.p.e. Pesci Guido, membro;
Ten. col. suss. s.p.e. Carreras Antonio, membro;
Ten. col. suss. s.p.e. Sbardella Pietro, membro;
Ten. col. comm. s.p.e. Gentile Giuseppe, membro;
Ten. col. comm. s.p.e. Dell'Utri Michele, membro supplente;
Ten. col. suss. s.p.e. Bontempi Nello, membro supplente;
Direttore di sezione, Iolis dott. Francesco, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi previsti dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 febbraio 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1972
Registro n. 8, *foglio n.* 321

(5264)

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di nove sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1971, registro n. 36 Difesa, foglio n. 4, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di nove sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio e in congedo;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4, secondo, terzo e quarto comma, e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di nove sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1971, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Magg. gen. amm. s.p.e. Marotta Michele, presidente;
Col. amm. s.p.e. Sciarretta Italo, membro;
Ten. col. amm. s.p.e. t. S.G. Buffolano Alfredo, membro;
Ten. col. amm. s.p.e. Astuto Sebastiano, membro;
Ten. col. amm. s.p.e. t. S.G. Motta Nino, membro;
Ten. col. amm. s.p.e. t. S.G. Guzzardi Vincenzo, membro supplente;
Ten. col. amm. s.p.e. Toselli Pietro, membro supplente;
Direttore di sezione Floridi dott. Fulvio, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi previsti dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 febbraio 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1972
Registro n. 8, *foglio n.* 325

(5265)

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1971, registro n. 36 Difesa, foglio n. 4, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esa-

mi, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4, secondo, terzo e quarto comma, e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo del servizio di amministrazione, di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1971, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Magg. gen. amm. s.p.e. Barneschi Giustino, presidente;
Col. amm. s.p.e. Pastorello G. Battista, membro;
Ten. col. amm. s.p.e. Ferrari Tonino, membro;
Ten. col. amm. s.p.e. Scigliano Francesco, membro;
Ten. col. amm. s.p.e. Betti Giorgio, membro;
Ten. col. amm. s.p.e. Bonajuto Salvatore, membro supplente;
Ten. col. amm. s.p.e. Carlettini Guerrino, membro supplente;
Direttore di sezione Floridi dott. Fulvio, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi previsti dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 febbraio 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1972
Registro n. 8, *foglio n.* 324

(5266)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Trieste, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi cinquecento posti di conduttore in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 2 del 31 gennaio 1972 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 giugno 1970, n. 18161, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per i quindici posti riservati al compartimento di Trieste nel pubblico concorso per esami e per titoli, a complessivi cinquecento posti di conduttore in prova, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1969, n. 17721.

(5113)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Milano, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi millequattrocentosette posti di operaio qualificato in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 4 del 29 febbraio 1972 (Parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 settembre 1971, n. 12157, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Milano, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi millequattrocentosette posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1968, n. 8559.

(5114)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina di un membro aggiunto alla commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a cinquantotto posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dello interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1971, con cui è stato indetto un concorso pubblico per esami a cinquantotto posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1971, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso, di cui sopra;

Considerato che occorre aggregare alla commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi, un membro aggiunto per il giudizio sulla conoscenza della lingua tedesca;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

L'insegnante Martini prof.ssa Maria, ordinaria di lingua e letteratura tedesca presso l'istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma, è aggregata alla commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, per il giudizio sulla conoscenza della lingua tedesca.

Al predetto membro aggiunto saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1972
Registro n. 8, *foglio n.* 196

(5337)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice del concorso ad un posto di sperimentatore talassografico.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale in data 23 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1971, registro n. 17, foglio n. 246, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami ad un posto di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione talassografica, carriera direttiva;

Considerato che il prof. Alfonso Liquori si trova nella impossibilità di partecipare ai lavori della commissione;

Decreta:

In sostituzione del prof. Alfonso Liquori è nominato, componente della commissione esaminatrice del concorso ad un posto di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione talassografica, il prof. Paolo Corradini, ordinario di chimica generale nell'Università di Napoli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1972
Registro n. 2, *foglio n.* 277

(5335)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SONDRIO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1640 del 24 giugno 1971 con il quale è stato bandito pubblico concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1970;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Sondrio, dell'ordine dei medici e delle amministrazioni comunali interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in questione è costituita come appresso:

Presidente:

Loreto dott. Giovanni, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Ricci dott. Luigi, vice prefetto ispettore dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la prefettura di Sondrio;

Lupi dott. Alessandro, medico provinciale di Como;

Foianini prof. Giuseppe, primario chirurgo dell'ospedale civile di Sondrio;

Straneo prof. Giovanni, primario medico dell'ospedale civile di Tirano;

Folzani dott. Carlo, medico condotto.

Segretario:

Di Vico dott. Andrea, consigliere in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Sondrio.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Sondrio e dei comuni interessati.

Sondrio, addì 18 marzo 1972

Il medico provinciale f.f.: GIANCOLA

(5081)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 13018 e n. 13019 in data 16 novembre 1971, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1969;

Vista la rinunzia del dott. Ugo D'Avino alla condotta medica di Caggiano;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. D'Avino;

Considerato che il dott. Giuseppe Del Baglivo, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta di cui innanzi;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Del Baglivo è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Caggiano.

Il sindaco di Caggiano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 17 marzo 1972

Il medico provinciale: GALLO

(5280)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FERRARA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ferrara.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti 18 gennaio 1972, n. 41 e 3 febbraio 1972, n. 41, coi quali fu costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di veterinario condotto di Codigoro e Ro Ferrarese, vacanti in provincia di Ferrara al 30 novembre 1970;

Considerato che il dott. Antonio Martino ha chiesto di essere sostituito nell'incarico di segretario della suddetta commissione;

Ritenuto di provvedere alla nomina di altro segretario;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giovambattista Fazio, direttore di sezione del Ministero della sanità è nominato segretario della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto di Codigoro e Ro Ferrarese, vacanti in provincia di Ferrara al 30 novembre 1970, in sostituzione del dottor Antonio Martino.

Il presente decreto sarà pubblicato, per otto giorni, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Ferrara e dei comuni di Codigoro e Ro Ferrarese.

Ferrara, addì 23 marzo 1972

Il veterinario provinciale: CARDONA

(5284)

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di veterinario aggiunto, addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria del comune di Argenta.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti 18 gennaio 1972, n. 42 e 3 febbraio 1972, n. 42, coi quali fu costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario aggiunto, addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria di Argenta, vacante in provincia di Ferrara al 30 novembre 1970;

Considerato che il dott. Antonio Martino ha chiesto di essere sostituito nell'incarico di segretario della suddetta commissione;

Ritenuto di provvedere alla nomina di altro segretario;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 17 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 62 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giovambattista **Fazio, direttore di sezione** del Ministero della sanità è nominato segretario della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di veterinario aggiunto, addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria del comune di Argenta, vacante in provincia di Ferrara al 30 novembre 1970, in sostituzione del dottor Antonio Martino, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato, per otto giorni, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Ferrara e del comune di Argenta.

Ferrara, addì 23 marzo 1972

Il veterinario provinciale: CARDONA

(5283)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria, vacante nel comune di La Spezia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1733 del 17 dicembre 1971, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria, vacante nel comune di La Spezia;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 62 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto le designazioni fatte, rispettivamente dal Ministero della sanità, dalla prefettura di La Spezia, dall'ordine provinciale dei veterinari di La Spezia, e la nomina del medico provinciale di La Spezia su designazione del comune di La Spezia, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto in premessa indicato, è costituita come segue:

Presidente:

Frascione dott. Emidio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Meschini dott. Stelio, veterinario provinciale capo del Ministero della sanità;

Linguiti dott. Salvatore, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di La Spezia;

Bisbocci prof. Giovanni, direttore dell'istituto di patologia generale e anatomia patologica veterinaria dell'Università di Torino;

Monti prof. Franco, direttore dell'istituto di patologia speciale e clinica medica veterinaria dell'Università di Torino;

Paglini dott. Gino, veterinario consorziale di Arcola-Ameglia-Vezzano Ligure.

Segretario:

Biagini dott. Alfredo, direttore di sezione del Ministe della sanità in servizio presso gli uffici del medico e veterinai provinciali di La Spezia.

La commissione inizierà i propri lavori, presso questo uffic non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presei decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Uffici* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo uffi e del comune interessato.

La Spezia, addì 18 marzo 1972

Il veterinario provinciale: SANCHINI

(5082)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1972, n. 1.

Esercizio provvisorio per il bilancio di previsione de regione Calabria per l'anno finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 15 *febbraio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato ai sensi dell'art. 62 dello statuto regiona l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 19 fino a quando la legge di approvazione del bilancio normale previsione non sia entrata in vigore e comunque non oltre 31 marzo 1972.

Per l'esercizio provvisorio dovranno osservarsi le nori contenute nel progetto di legge di bilancio all'esame degli orga regionali.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzio e 35 dello statuto.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo quello della pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » de Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bolletti Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, osservarla e farla osservare come legge della regione Calabr

Data a Catanzaro, addì 15 febbraio 1972

GUARASCI

(4322)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.